

rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 10, secondo periodo, dopo la parola "anche" e prima della parola "limitatamente" sono aggiunte le seguenti parole "in corso di costruzione e";
 - b) all'articolo 2-bis, comma 1, le parole ricomprese tra "ampliamento degli edifici" ed "esistenti alla data del 31 dicembre 2014" sono soppresse;
 - c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente comma "1. Nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate all'edilizia economica o convenzionata o agevolata o che non ne dispongano in misura sufficiente, in via straordinaria è consentita la presentazione, da parte di privati, imprese o consorzi, di programmi costruttivi finalizzati alla richiesta di nuove abitazioni da parte di cooperative edilizie e/o sociali.";
 - d) all'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024";
 - 2) all'ultimo periodo, le parole "30 aprile 2022" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023".
7. All'articolo 21 della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma "1-bis. Ai fini della presente legge:
 - a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b) per «cadavere» si intende la salma, dopo ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dopo l'accertamento di morte;
 - c) per «feretro» si intende l'insieme della bara e di salma/cadavere ivi contenuti;
 - d) per «soggetti aventi titolo» si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 o, in mancanza di questi, nell'ordine i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto;
 - e) per «dolenti» si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere;
 - f) per «periodo di osservazione» si intende il periodo che decorre dal momento del decesso e che scade dopo ventiquattro ore, in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.";
 - b) il comma 17 è sostituito dal seguente dal seguente comma "17. Possono essere realizzate sul territorio regionale le sale del commiato di cui al presente articolo. Le sale del commiato:
 - a) sono strutture pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere e tenere in custodia, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il feretro aperto ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione dei riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori

- o in locali a questi attigui;
 - b) sono realizzate da soggetti pubblici o privati e, in ogni caso, fruibili da chiunque ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso;
 - c) sono soggette a comunicazione al Comune di pertinenza nelle forme previste dal regolamento comunale laddove presente;
 - d) devono avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti minimi descritti al comma 18;
 - e) possono essere gestite da soggetti pubblici o privati e sono compatibili con l'attività funeraria, previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale;
 - f) non possono essere collocate in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. Possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale;
 - g) non possono servire allo svolgimento delle attività di preparazione e ricomposizione della salma o del cadavere, alla sua vestizione e alla tanatocosmesi.”;
- c) il comma 18 è sostituito dal seguente comma “18. I requisiti minimi della sala del commiato sono:
- a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno, distinti e separati per le seguenti attività:
 - 1) accogliimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione in cassa aperta;
 - 2) esecuzione dei trattamenti consentiti;
 - 3) custodia ed esposizione della salma prima della chiusura della cassa;
 - 4) servizi igienici per il personale o per i dolenti, accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
 - b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) altezza libera interna non inferiore a metri 3, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
 - d) impianto di illuminazione di emergenza;
 - e) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli, ovvero temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C, umidità relativa 60%, e 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
 - f) dotazione di arredi adeguati all'accogliimento del feretro e dei partecipanti;
 - g) apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza della salma anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.”;
- d) il comma 19 è sostituito dal seguente comma “19. La sala del commiato deve essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.Re.M.”;
- e) il comma 20 è sostituito dal seguente comma “20. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, è ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.”;
- f) il comma 21 è sostituito dal seguente comma “21. L'autorizzazione all'apertura della

sala del commiato è rilasciata dal Comune in cui ha sede la struttura entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole dell'A.S.Re.M. che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. L'A.S.Re.M. rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa."

- g) il comma 22, è abrogato.
 - h) il comma 23, è abrogato.
 - i) l'Allegato 2 di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 1 /2018, è abrogato.
8. Alla legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5 (Nuove norme in materia di promozione culturale), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma "1-bis. La Regione istituisce la "Festa della Cultura" con lo scopo di promuovere la cultura, le arti e artisti di ogni genere attraverso l'organizzazione di momenti di riflessione sui temi della cultura e l'organizzazione di manifestazioni, quali parate ed esibizioni, al fine di dare a tutti la possibilità di mostrare il proprio talento ed esprimersi. La "Festa della Cultura" ha luogo il 27 marzo di ogni anno e sviluppa un tema diverso scelto dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 6.";
 - b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera "e-bis) propone annualmente il tema della Festa della Cultura.";
 - c) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 2, lettera c), le parole "con l'indicazione del personale utilizzato, distinto fra dipendenti, volontari e consulenti, e con la dichiarazione di osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei dipendenti e dei consulenti artistici scritturati" sono soppresse;
 - 2) al comma 3, le parole "alla Provincia ed" sono soppresse.
9. Il logo identificativo del Consiglio regionale del Molise riproduce lo stemma della Regione Molise a cui affianca, sul lato destro, la scritta "CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE" in colore argento e distribuita su tre righe di pari grandezza e lunghezza, così come raffigurato e secondo le indicazioni grafiche contenute nell'allegato A della presente legge.
10. L'uso del logo del Consiglio regionale è disciplinato con delibera dell'Ufficio di Presidenza.
11. Alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 9 (Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente comma "2. Tutti gli oneri connessi alle operazioni di cui al comma 1, inclusi gli interventi per la salvaguardia della continuità del percorso tratturale, sono a carico degli enti pubblici e territoriali a cui verranno trasferiti i suoli.";
 - b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Tratturi da sclassificare e alienare

- 1. La Giunta regionale, sulla base dei piani di alienazione trasmessi dai Comuni interessati entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, provvede ad elaborare*